

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1588
Data del provvedimento	24-07-2026
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC Autorizzazione integrazione subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n. 2532 del 29/11/2024 e successive Determine Dirigenziali n. 167 del 27/01/2026 e n. 755 del 09.04.2026 a favore dell'Impresa GRUPPO SIM TEL SRL di Firenze

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	TINTI FRANCESCO f.f.
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;
- la Delibera n.838 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Prato nel Dipartimento Area Tecnica all’ing. Sara Allegranti con decorrenza 01.08.2025 e per una durata di tre anni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il *Capitolato Generale di Appalto LL.PP.* - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs.36 del 31-3-2023 nuovo *“Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)*;

Ricordato

- che con determinazione dirigenziale n. 2708 del 02/12/2022, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i *“Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC a favore dell’Impresa NBI S.p.A C. Fiscale e P. IVA 11560631001 con sede legale in Roma, Via G. Vincenzo Bona, 65, per un importo complessivo di € **18.886.732,64**, oltre IVA (10%);
- che con determinazione dirigenziale n. 336 del 08/02/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 2708 del 02/12/2022;
- che in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, NBI S.p.A. avanti indicato e che in data 1.6.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che con Determina Dirigenziale n. 2455 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la proposta di variante migliorativa ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 con una diminuzione dell’importo contrattuale pari ad € 213.544,30=+IVA, corrispondente ad un decremento percentuale dei lavori pari al 1,13%, contenuto nel *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando così l’importo contrattuale in € 18.673.188,34= oltre IVA 10% (di cui € 18.197.190,46= per lavori ed € 475.997,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con Determina n. 532 del 10/03/2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la determinazione dei maggiori oneri per revisione prezzi pari a € 327.256,61= derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ss.mm., in deroga alle specifiche clausole contrattuali di revisione prezzi,

relativamente alle lavorazioni contabilizzate nei SS.AA.LL. emessi ed approvato il Quadro Economico rimodulato dell'intervento;

- che con Determina Dirigenziale n. 2181 del 13/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 439.802,05= (di cui € 426.992,28= per lavori ed € 12.809,77= per gli oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.112.990,39= oltre IVA 10% (di cui € 18.624.182,74= per lavori, € 488.807,65= per oneri della sicurezza);
- che con Delibera D.G. n. 385 del 17/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) e co. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 705.077,39=+IVA 10%, (di cui € 24.490,56= per oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.818.067,78= (di cui € 19.304.769,57= per lavori, ed € 513.298,21=per oneri della sicurezza);
- che con Delibera D.G. n. 875 del 16/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € **761.010,77=**+IVA 10%, rideterminando così l'importo contrattuale in complessivi € € **20.579.078,55=** (di cui € 20.065.780,34= per lavori, ed € 513.298,21=per oneri della sicurezza);

Ricordato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. David Pieralli, Dirigente in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, con nota prot. n. 25583 del 16/4/2024 e nota prot. n. 43012 del 3/7/2024;

Dato atto che la normativa appalti applicabile al presente provvedimento e agli atti che da esso discendono è il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. e le norme ad esso connessi, ai sensi del principio *tempus regit actum* richiamato all' art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 36 del 31-03-2023, che al comma 2 recita: *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto "tutte le attività di cui si compone l'intervento entro i limiti massimi ed alle condizioni previste dalla documentazione posta a base di gara e dalla normativa vigente in materia";

Visto l'art. 9 del Disciplinare di gara che stabilisce, come indicato all'art. 3 del capitolato Speciale di Appalto, che il subappalto delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse e che non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 – SIOS, OS28 e OS3, che pertanto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni;

Ricordato che:

- con Determina Dirigenziale n. 2532 del 29/11/2024, è stato autorizzato il subappalto richiesto da NBI Spa tramite PEC Prot. n. 63406 del 18/10/2024 e successiva Prot. n. 67307 del 06/11/2024, a favore dell'Impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. Via Dante Da Castiglione, 8 – 50125 Firenze - P. IVA/Cod. Fiscale 02294060971, per i "lavori di fornitura parziale e posa in opera completa degli impianti termoidraulici ed affini" - Lavori riconducibili alla categoria OS28 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 335.607,00= di cui costi della manodopera € 234.900,00= e oneri della sicurezza € 6.712,00, = al netto di IVA e Lavori riconducibili alla categoria OS3 per un importo stimato di € 324.707,00= di cui costi della manodopera € 227.300,00= e oneri della sicurezza € 6.494,00= al netto di IVA; il contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 e del relativo atto integrativo 1 del 02/12/2024, riferito alle attività oggetto del subappalto di cui trattasi;

- l'impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. è risultata in possesso di adeguata qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto, come da Attestazione n. 56231/17/00 del 02/09/2024 rilasciata da La Soatech Spa;
- essendo l'impresa subappaltatrice una media impresa, il pagamento del subappaltatore viene effettuato direttamente dall'Appaltatore come previsto dall'art. 105 comma 13, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
- che con successiva Determina Dirigenziale n. 167 del 27/01/2026, è stata autorizzata l'integrazione al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 per le ulteriori attività di cui ai seguenti atti integrativi:
 - **Atto integrativo n. 2 del 23/09/2025, concernenti le attività di "installazione dell'impianto solare termico"**, per un importo complessivo stimato pari a € 30.000,00=, così articolato:
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 per € 17.460,00, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 349,00 e costi della manodopera pari a € 12.222,00;
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OS3 per € 12.540,00, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 251,00 e costi della manodopera pari a € 8.778,00.
 - **Atto integrativo n. 3 del 22/10/2025, concernente le "attività di variante degli impianti meccanici nella centrale tecnologica"**, per un importo complessivo stimato pari a € 26.900, così articolato:
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 per € 15.656,00, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 313,00 e costi della manodopera pari a € 10.959,00;
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OS3 per € 11.244,00 comprensive di oneri della sicurezza pari a € 225,00 e costi della manodopera pari a € 7.871,00;
- rideterminando l'importo complessivo del subappalto in € 717.214,00= inclusi oneri della sicurezza pari a € 14.344,00= e costi della manodopera pari a € 502.030,00=;
- che con Determina Dirigenziale n. 755 del 09.04.2026, è stata autorizzata l'integrazione al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 per le ulteriori attività si cui ai seguenti atti integrativi:
 - **Atto integrativo n. 4 del 02/03/2026, concernenti la "realizzazione di impianto di climatizzazione e impianto idrico-sanitario e di scarico"** per un importo di € 127.839,14= di cui € 2.556,78= per oneri della sicurezza ed € 89.483,53= per costi della manodopera, così articolato:
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 per € 82.113,14= di cui € 1.642,26= per oneri della sicurezza ed € 57.476,71= per costi della manodopera
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OS3 per € 45.726,00= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 914,52= e costi della manodopera pari ad € 32.006,82=;
- rideterminando l'importo complessivo del subappalto in € 845.053,14= (di cui € 16.900,78= per oneri sicurezza ed € 591.513,53 per costi manodopera);

Dato atto che:

- tramite PEC Prot. SA n. 24458 del 21/04/2026, la NBI Spa ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione integrativa al subappalto a favore dell'Impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. di cui al contratto n. 8400011223 del 26/07/2024, per ulteriori attività concernenti la "posa di valvole di regolazione a due vie e le attività di collegamento dell'impianto idrico sanitario e fluidi termovettori del nuovo ospedale con l'impianto esistente" di cui all'atto integrativo n. 5 del 23/03/2026;
- le lavorazioni di cui all'atto integrativo n. 5 del 23/03/2026 al contratto di subappalto ammontano a complessivi € 59.442,63= di cui € 1.188,85= per oneri della sicurezza ed € 41.595,83= per costi della manodopera e rientrano nelle seguenti categorie di opere:
 - OS28 per € 38.167,15= di cui € 760,87= per oneri della sicurezza ed € 26.717,00= per costi della manodopera
 - OS3 per € 21.255,48= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 427,98= e costi della manodopera pari ad € 14.878,83=;
- il RUP, a seguito dell'istruttoria e dell'analisi delle lavorazioni oggetto di subappalto, ha rilevato che le medesime non risultavano coerenti con il residuo delle lavorazioni ancora da eseguire, in considerazione dell'importo delle opere afferenti alle categorie specialistiche OS28 e OS3, come quantificate nel Quadro Economico assestato a seguito della perizia di variante n. 3, approvata con Delibera D.G .n. 385 del

17/04/2026, provvedendo a comunicare quanto rilevato all'impresa NBI Spa con nota Prot. n. 32748 del 30/04/2026, e rilevando, conseguentemente, l'impossibilità di procedere all'autorizzazione del subappalto in tale fase;

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 4, disposta con Delibera D.G. n. 875 del 17/07/2026, sono venute meno le condizioni ostative precedentemente rilevate in quanto la suddetta variante ha comportato un incremento anche delle lavorazioni e dei relativi importi afferenti alle categorie specialistiche OS28 e OS3, rendendo le lavorazioni oggetto dell'istanza di subappalto coerenti con il nuovo assetto dell'appalto e che, pertanto, l'istanza di autorizzazione al subappalto presentata dall'impresa può essere accolta;
- l'istanza di autorizzazione al subappalto suddetta risulta, allo stato attuale, corredata delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 e, in merito alla documentazione prevista dall'art.105 co. 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., dell'atto integrativo n. 5 del 23/03/2026 al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024, sottoscritto dalle parti, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;
- l'impresa GRUPPO SIM TEL S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA adeguata alla natura e all'importo delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- l'impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. risulta iscritta nell'*Anagrafe antimafia degli esecutori* ex art.30 co.6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. 229/2016), ritenuta equivalente all'iscrizione nella White List come stabilito dal Consiglio di Stato – Sez. V – con Sentenza n. 4308 del 14/05/2024;

Considerato che:

- che le categorie scorporabili OS28 - **Impianti termici e di condizionamento** - e OS3 - *impianti idrosanitari, cucine, lavanderie* - sono subappaltabili al 100% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, tenuto conto dei subappalti affidati e autorizzati per lavorazioni afferenti a dette categorie, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati gli articoli 80 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, il sistema ANAC risulta non utilizzabile a causa di malfunzionamenti tecnici, tali da non consentire il completamento delle verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto che tale circostanza, di carattere esclusivamente tecnico e temporaneo, non possa pregiudicare il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, né determinare un ingiustificato rallentamento o la sospensione, anche in considerazione del fatto che sono state comunque acquisite con esito positivo, mediante canali alternativi, le certificazioni relative alla regolarità contributiva (DURC), all'assenza di annotazioni nel Casellario informatico ANAC e all'assenza di procedure concorsuali;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'autorizzazione all'estensione del subappalto, nelle more del completamento delle residue verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che le verifiche non ancora concluse saranno completate non appena sarà ripristinata la piena funzionalità dei servizi ANAC, e riservandosi l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti qualora dall'esito delle stesse emergano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Accertato che

- l'impresa è risultata in possesso dell'Attestazione SOA n. 62672/17/00 del 18/02/2026 rilasciata da La Soatech, nelle Categorie OG1 Cl. IV, OG9 Cl. I, OS19 Cl. IV-bis, OG2 Cl. II, OG11 Cl. II, OS28 Cl. II, OG3 Cl. II, OS5 Cl. II, OS30 Cl. III-bis. Per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, la qualificazione dell'impresa è soddisfatta dal possesso dell'attestazione SOA nella Categoria OS28 Cl. II e OG11 Cl. II. La categoria OG11 consente l'esecuzione dei lavori nella categoria OS3 Cl. II. Pertanto l'impresa è in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;

- il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L ai sensi dell'art. 83 Dlgs n. 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;

come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio e dal Verbale istruttorio anch'esso agli atti d'ufficio;

Rilevato che in merito alle verifiche antimafia relative all'impresa subappaltatrice GRUPPO SIM TEL S.R.L, si dichiara che la stessa risulta regolarmente iscritta nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, valida fino al 19/09/2026. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 52 e ss. della Legge n. 190/2012, tale iscrizione è da considerarsi equipollente e sostitutiva dell'iscrizione nelle White List prefettizie, in conformità al principio di semplificazione e all'orientamento giurisprudenziale consolidato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza n. 4308 del 14/05/2024, che ne ha sancito la piena equivalenza sostanziale per la partecipazione e l'esecuzione di commesse pubbliche.

Ritenuto:

- di autorizzare l'estensione del subappalto richiesto dall'Impresa NBI S.p.A. con nota Prot. SA n. 15659 del 21/04/2026 sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come evidenziato in premessa;
- di precisare che l'autorizzazione al subappalto non costituisce "nulla osta" all'ingresso in cantiere, che resta subordinato all'esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;

Dato atto che:

- con l'atto integrativo n. 5 del 23/03/2026 al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 sono state affidate ulteriori lavorazioni oggetto della presente autorizzazione, per un importo presunto pari a € 59.442,63= comprensivo degli oneri della sicurezza per € 1.188,85= e di costi della manodopera per € 41.595,83=, afferenti le seguenti categorie di opere:
 - OS28 per € 38.167,15= di cui € 760,87= per oneri della sicurezza ed € 26.717,00= per costi della manodopera
 - OS3 per € 21.255,48= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 427,98= e costi della manodopera pari ad € 14.878,83=;
- per effetto del suddetto atto integrativo l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla GRUPPO SIM TEL S.R.L risulta rideterminato in complessivi € 904.475,77= (di cui € 18.392,63= per oneri sicurezza ed € 633.109,36= per costi manodopera) suddivisi nelle seguenti categorie di lavorazioni:
 - OS28 € 489.003,29= di cui € 9.777,13= oneri sic e € 342.274,71= costi manodopera
 - OS3 € 415.472,48= di cui € 8.615,50= oneri sic e € 290.834,65= costi manodopera
- che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Evidenziato che la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto nel rispetto dei termini di cui all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la relativa istruttoria era subordinata alla preventiva approvazione della perizia di variante 4 nella quale sono incluse le opere oggetto di subappalto; decorrenti dalla data di approvazione

Evidenziato che la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto nel rispetto dei termini di cui all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la relativa istruttoria era subordinata alla preventiva approvazione della perizia di variante 4, nella quale sono state ricomprese le lavorazioni oggetto di subappalto, la cui approvazione ha determinato il venir meno delle condizioni ostative precedentemente rilevate;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'approvazione del presente atto stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

Dato atto che:

- il Direttore S.O.C. Gestione Investimenti Prato, ing. Sara Allegranti, è assente dal servizio per congedo ordinario;
- pertanto, il presente provvedimento viene adottato dal Direttore f.f., ing. Francesco Tinti, della SOC Gestione investimenti Prato, il quale, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dall'ing. David Pieralli, Direttore della SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di autorizzare l'operatore economico NBI S.p.A., con sede in Roma, ad affidare in subappalto alla società GRUPPO SIM TEL S.r.l., con sede in Firenze, Via Dante da Castiglione n. 8 – P. IVA/Cod. Fisc. 02294060971, le ulteriori attività inerenti il contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024, già sottoscritto e riferito all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2532 del 29/11/2024, di cui all'atto integrativo n. 5 del 23/03/2026, concernenti la *“posa di valvole di regolazione a due vie e le attività di collegamento dell'impianto idrico sanitario e fluidi termovettori del nuovo ospedale con l'impianto esistente”* per un importo di € 59.442,63= di cui € 1.188,85= per oneri della sicurezza ed € 41.595,83= per costi della manodopera, riconducibili alle seguenti categorie di opere:
 - OS28 per € 38.167,15= di cui € 760,87= per oneri della sicurezza ed € 26.717,00= per costi della manodopera
 - OS3 per € 21.255,48= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 427,98= e costi della manodopera pari ad € 14.878,83=;
- 2) di dare atto che, a causa di malfunzionamenti tecnici del sistema ANAC, tali da non consentire il completamento delle verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii dell'impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L., l'autorizzazione al subappalto è rilasciata nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti, dando atto che le verifiche saranno completate, entro un termine congruo, dal ripristino del regolare funzionamento del sistema e che, qualora le verifiche successive dovessero avere esito negativo, si procederà alla decadenza della presente autorizzazione al subappalto e all'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
- 3) di dare atto, altresì, che:
 - per effetto del suddetto atto integrativo, l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla GRUPPO SIM TEL S.R.L. in complessivi € 904.475,77= (di cui € 18.392,63= per oneri sicurezza ed € 633.109,36= per costi manodopera), suddivisi nelle seguenti categorie di lavorazioni:
 - OS28 € 489.003,29= di cui € 9.777,13= oneri sic e € 342.274,71= costi manodopera
 - OS3 € 415.472,48= di cui € 8.615,50= oneri sic e € 290.834,65= costi manodopera
 - essendo l'impresa subappaltatrice una media impresa, il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dall'Appaltatore come previsto dall'art. 105 comma 13, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
 - nel contratto di subappalto l'appaltatore si è impegnato a corrispondere al subappaltatore l'importo degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso;
 - il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa GRUPPO SIM TEL S.r.l., ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere, l'idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;
- 4) di stabilire che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà

revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

- 5) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 6) di precisare che la presente autorizzazione al subappalto non costituisce "nulla osta" all'ingresso in cantiere, che resta subordinato all'esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;
- 8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 10) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE f.f.
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Francesco Tinti